

La Legge di Bilancio 2021: come migliorano gli incentivi alle imprese



Ingegneria
Industria 4.0
Innovazione
Internazionalizzazione

CNA HUB
4.0



MODENA



26 novembre 2020

27 ottobre 2020

➤ **Misure a sostegno della liquidità delle aziende**

➤ **Bonus investimenti: (ex Super e Iper ammortamento)**

➤ **La legge Sabatini**

Nicola Tarini

Finimpresa

Le misure a sostegno della liquidità delle aziende

FINANZIAMENTI IN CORSO:

La sospensione dei mutui (c.d. moratoria)

Proroga al **30 giugno 2021** della moratoria PMI, istituita in via straordinaria dell'articolo 56 del decreto legge 18/2020 (decreto liquidità), inizialmente prevista fino al 30 settembre e poi estesa a fine gennaio dal decreto Agosto. Il nuovo termine slitta dunque di ulteriori sei mesi per prestiti e mutui.

MODALITA' PREVISTA PER LA RICHIESTA DEL BENEFICIO:

Come per la proroga settembre, anche in questo caso le imprese che avevano già chiesto la moratoria non devono presentare domanda per la proroga, che opera in automatico (a meno che non ci sia espressa rinuncia).

La moratoria prevista dal succitato decreto è richiedibile solo dalle PMI, le altre imprese possono ricorrere alla moratoria prevista dall'ABI, che è NEGOZIALE e quindi «tendenzialmente onerosa» e non ha la copertura del Fondo Centrale di Garanzia.

NUOVA FINANZA

Conferma delle misure straordinarie di finanziamenti agevolati garantiti dal **FONDO PMI** e da **SACE SIMEST** sino al 30 giugno 2021 (dall'attuale termine del 31 dicembre 2020).

Le **PMI** (max 250 dipendenti e 50 mln € ft) e le **MID CAPS** (imprese da 250 a 499 dipendenti) hanno accesso a entrambe le tipologie di finanziamento, ma per chiedere quelli SACE devono prima aver utilizzato interamente quelli coperti dal Fondo di Garanzia, fino a un tetto di 5 milioni di euro.

La garanzia del Fondo PMI copre dal 90 al 100% del prestito, mentre quella di SACE dal 70 al 90%.

Però... attenzione perché per le MID CAPS ...

i prestiti garantiti da SACE sono coperti gratuitamente al 90% solo nei primi sei mesi del 2021.

Per i prestiti coperti dal Fondo PMI sono prorogati i termini di presentazione ... ma solo fino al 28 febbraio 2021.

Ci sono anche altre **novità**: anche per le MID CAPS viene ampliata la garanzia in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla **rinegoziazione** o al consolidamento di prestiti esistenti, purché il finanziamento preveda l'erogazione di **credito aggiuntivo** in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento iniziale, e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello originario.

Bonus investimenti: (ex Super e Iper ammortamento)

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI *art.1 c.184-197 Legge 160/2019 (ex superammortamento ex iperammortamento)*

Cosa è: credito d'imposta in vigore dal 2020 per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, il super-ammortamento e l'iperammortamento.

Differenza con il vecchio IPER E SUPER? La più rilevante è che si recuperano in credito di imposta anche contributi e oneri previdenziali e di lavoro dipendente;

Beneficiari: imprese residenti (incluse stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente da: forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione, regime di reddito e Esercenti arti e professioni;

COME FUNZIONA: l'impresa rileva i costi e se li «sconta» nel primo f24 utile successivo al periodo di imposta.

Perizia obbligatoria solo per beni tecnologia 4.0 superiori a 300 mila euro; dichiarazione sostitutiva atto notorio per beni inferiori.

... ma vediamo che cosa cambia con il progetto della legge di bilancio!

NUOVA DURATA DELLE MISURE

- I nuovi crediti d'imposta sono previsti per **2 anni**;
- La decorrenza della misura è **anticipata al 16 novembre 2020**;
- È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell'importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, **entro giugno 2023**).

BENI NON 4.0 (c.d. tradizionali) ... il credito di imposta comporta una maggiorazione dei tetti e delle aliquote (Beni materiali e immateriali)

- Incremento **dal 6% al 10%** per beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021 del 6% per anno 2022;
- Incremento **dal 6% al 15%** per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
- Estensione del credito ai **beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021** e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

BENI IN TECNOLOGIA 4.0

BENI MATERIALI:

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote

- Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: **nuova aliquota al 50%** nel 2021 e 40% nel 2022;
- Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: **nuova aliquota al 30%** nel 2021 e 20% nel 2022;
- Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato **introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10%** nel 2021 e nel 2022.

BENI IMMATERIALI

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote Incremento dal 15% al 20%;

- Massimale passa da 700 mila euro a **1 milione di Euro**. (fino 2022)

Nuova disciplina valida dal **16 novembre 2020** ... COME SI CONSIDERA IL CRITERIO TEMPORALE...

La disciplina da applicare per la determinazione del credito d'imposta spettante dipende quindi dalla **data di realizzazione** degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 trovano applicazione le nuove norme dettate del disegno di legge di Bilancio 2021, mentre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 sono soggetti alla disciplina contenuta nella legge di Bilancio 2020.

Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, riprendendo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, si applicano le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:

- per i **beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene**, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
- per i beni acquisiti mediante **contratto di leasing**, rileva il **momento in cui il bene viene consegnato**, ossia entra nella disponibilità del locatario. Qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile;
- per i beni acquisiti mediante **contratto di appalto**, rileva il momento di **ultimazione della prestazione**, a meno che il contratto non preveda la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi (ossia, con verifica ed accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori, da parte del committente, ex art. 1666 c.c.), nel qual caso rileva il momento della liquidazione di ogni SAL;
- per i beni **costruiti in economia**, i costi oggetto del credito d'imposta sono quelli sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori sono iniziati o sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo ed ultimati dopo la scadenza dell’agevolazione.

Altra positiva novità: anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell'anno;

Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 a tutto il 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d'imposta è **fruibile in un'unica quota annuale**;

Per tutti i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è **ridotta a 3 anni** in luogo dei 5 anni previsti a legislazione vigente.

È ammessa la compensazione immediata nell'anno (dall'entrata in funzione del bene standard o interconnessione del bene 4.0) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali. Precedentemente era ammessa per il periodo di imposta successivo.

ATTENZIONE: Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta «**la FATTURA PARLANTE**». Occorre quindi che le fatture di acquisto dei beni abbiano la dicitura che il bene è stato acquistato ai sensi della legge ... art ...

CONFERMATA CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI (senza superare il costo sostenuto e previa verifica incrociata con eventuale altro incentivo).

LEGGE NUOVA SABATINI «beni strumentali»

- Agevolazione per micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi.
- Erogare contributi per l'acquisto di beni nuovi aziendali: impianti, macchinari, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali ad uso produttivo.
- Abbinata ad un finanziamento bancario o leasing.
- Importo minimo € 20.000,00; importo massimo 4 milioni di euro.
- Durata finanziamento da 2 a 5 anni.
- Il finanziamento può essere garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
- Cumulabilità con Crediti imposta Standard e 4.0

Contributo ordinario:

2,75% annuo per investimenti «tradizionali»
Cumulabile con credito d'imposta 6% o 40%
e con credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Contributo maggiorato:

3,575% annuo per «investimenti 4.0»
Cumulabile con credito d'imposta 15% - 40%
e con credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Nel 2021 sarà possibile ottenere il rimborso del contributo in una unica soluzione (anziché ripartito in 6 quote annuali) per TUTTI (precedentemente solo per finanziamenti max di 200 mila).



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Finimpresa Srl